

Relazione illustrativa

“MISURE PER LA TRASPARENZA DELLE DONAZIONI NEL SETTORE DELLA SANITA’”

La presente proposta di legge è stata redatta durante la pandemia del virus Sars-Cov-2 che ha contagiato milioni di persone nel mondo, causando centinaia di migliaia di vittime ed era stata già depositata nella X legislatura.

La diffusione di tale patologia si è rivelata particolarmente virulenta in Italia, uno degli Stati più colpiti del Pianeta.

L'impressionante aumento del numero di soggetti positivi al coronavirus registrato dalla fine di febbraio 2020, l'elevata incidenza del tasso di mortalità e l'assunzione di misure restrittive finalizzate al contenimento del contagio hanno messo a dura prova la resistenza del Paese. Gli italiani tuttavia, in coerenza con la nostra storia patria, hanno dimostrato grande generosità che si è sovente tradotta in raccolte fondi, acquisti di dispositivi di protezione individuale e di strumentazioni mediche a favore delle equipe sanitarie impegnate sul campo.

La valenza di questa PdL supera tuttavia la pur gravissima emergenza coronavirus e nasce dalla volontà più complessiva di valorizzare le donazioni e gli atti di liberalità di persone fisiche e giuridiche (cittadini e associazioni) nei confronti di aziende ed enti che operano nel settore della sanità pubblica della Regione Calabria.

L'articolato definisce un quadro normativo di carattere generale e si prefigge l'obiettivo di garantire **trasparenza e tracciabilità** di ogni conferimento di denaro o di beni e servizi in favore dei beneficiari precedentemente indicati.

La PdL trova il proprio fondamento costituzionale nell'articolo 118, ultimo comma, nella parte in cui stabilisce che *"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*.

Analogo ed armonico riferimento a tale finalità si riscontra tra i principi fondamentali indicati dallo Statuto della Regione Calabria all'art. 2, comma 2, lettera e) laddove si enuncia l'obiettivo di valorizzare *"l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale"*.

La promozione di tali attività assume ancora maggior significato avendo ad oggetto il diritto alla salute, tutelato dall'articolo 32 della Costituzione, la cui salvaguardia assume una primazia assoluta nella scala gerarchica dei beni giuridici a cui l'ordinamento giuridico assicura la tutela. Un valore,

quello della salute, ancora più nitidamente apprezzato dalla generalità dei consociati alla luce della drammatica esperienza vissuta dal Paese a causa della pandemia di Sars-cov-2.

È appena il caso di rammentare in questa sede, per completezza sistematica, come la disciplina organica della fattispecie della donazione sia puntualmente dettata dal Codice civile agli artt. 769 e seguenti.

Nello specifico la presente proposta di legge detta disposizioni, nel rispetto della gerarchia delle fonti statali e regionali, in materia di donazioni e atti di liberalità a favore delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e di tutti gli altri enti o aziende pubbliche operanti nel settore sanitario, socio-sanitario e sociale della Calabria.

Si tratta di atti che determinano un arricchimento patrimoniale in favore dei beneficiari a fronte di un contributo del donante, ad esempio per l'acquisto di mascherine, guanti, visori o altri dispositivi di protezione individuale contro il Covid-19, o ancora respiratori polmonari, nonché ogni altra strumentazione finalizzata all'erogazione di servizi sanitari per i cittadini.

Lo spirito della presente proposta di legge muove dalla necessità di contemperare l'atto di liberalità con le effettive esigenze della rete sanitaria regionale, nonché di tenere nella dovuta considerazione i bisogni dell'ente e la congruità dell'oggetto della donazione con questi ultimi, nonché gli effetti della donazione in termini economici e organizzativi aziendali e l'offerta di garanzie per la massima trasparenza nella procedura.

Le donazioni di beni e le liberalità in denaro con vincolo di destinazione dovranno avere attinenza con i fini istituzionali degli enti e dovranno essere preventivamente valutate in base al loro valore strategico e al loro impatto complessivo sulla gestione dell'ente beneficiario.

Per incentivare il ricorso alle donazioni in sanità la proposta di legge contiene la disciplina delle attività di raccolta fondi, prevedendo la possibilità che la Giunta regionale incentivi quelle realizzate da soggetti pubblici o privati, riconoscendone l'alta valenza sociale, con una quota di compartecipazione da definire con apposito provvedimento.

Oltre alla promozione delle iniziative di sussidiarietà orizzontale di cui all'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione, l'obiettivo della presente PdL è introdurre una normativa uniforme degli atti di liberalità a favore degli enti che afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale, disciplinando trasparenza, tracciabilità e assenza di conflitti di interesse tra donante ed ente destinatario, lasciti e legati testamentari, trasparenza e pubblicità. L'articolato rimette alla competenza della Giunta regionale la determinazione delle linee guida in cui individua le modalità con cui vengono effettuate le donazioni.

In linea con l'attività istituzionale svolta in ambito nazionale ed europeo dal Consiglio regionale della Calabria nella X legislatura, in materia di *policy evaluation*, la proposta di legge

introduce la clausola valutativa che consente di monitorare, mediante la presentazione da parte della Giunta regionale alla competente Commissione consiliare, di una relazione annuale che indichi gli atti di liberalità accettati o rifiutati dagli enti di cui all'articolo 1 della legge medesima e gli effetti prodotti in termini economici e organizzativi aziendali.

La presente proposta di legge, infine, prevede che, in sede di prima applicazione, gli enti destinatari pubblichino sui propri siti web un elenco dei beni ritenuti necessari.

Si evidenzia, da ultimo, che la proposta di legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Relazione tecnico - finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale in quanto contiene norme di natura ordinamentale, con le quali si disciplinano le donazioni a favore di Aziende sanitarie, delle Aziende ospedaliere e di tutti gli enti pubblici che afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale operanti nel territorio regionale.

Pertanto a suffragare quanto sopra enunciato, l'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotta dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Aannuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta oneri finanziari in quanto contiene le finalità e l'ambito di applicazione della legge	//	//	//
2	Non comporta spese in quanto contiene il procedimento in materia di donazioni e trasparenza	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto contiene le disposizioni in materia di donazioni di beni mobili e beni immobili	//	//	//
4	Non comporta spese in quanto contiene le disposizioni in materia di donazioni in denaro e raccolta fondi	//	//	//
5	Non comporta spese in quanto contiene le disposizioni sulla trasparenza	//	//	//
6	Non comporta spese in quanto contiene gli adempimenti a carico della Giunta regionale	//	//	//
7	Non comporta spese in quanto contiene la clausola valutativa	//	//	//
8	Non comporta spese in quanto contiene le disposizioni conclusive	//	//	//
9	Prevede l'invarianza di tale proposta di legge regionale, in considerazione della natura squisitamente ordinamentale	//	//	//
10	In ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.C., invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

In assenza di oneri, non è necessario esplicitare i criteri di quantificazione degli stessi.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
//	//	//	//	//
Totale				

Proposta di legge regionale n...../XII

MISURE PER LA TRASPARENZA DELLE DONAZIONI NEL SETTORE DELLA SANITA'

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione.

1. La Regione Calabria, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, richiamato anche dall'articolo 2, comma 2, lettera e) dello Statuto, e nel rispetto del principio della sostenibilità economica dell'azione amministrativa, al fine di migliorare la qualità dei servizi in sanità resi agli utenti, in coerenza con la programmazione regionale socio-sanitaria, e comunque nel rispetto della normativa di cui agli articoli 769 e ss. del Codice Civile e di ogni altra disposizione statale in materia, disciplina le donazioni a favore di Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere e di tutti gli enti pubblici che afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale operanti nel territorio regionale.

2. La presente legge disciplina le donazioni a favore dei soggetti di cui al comma 1, garantendone l'uniformità territoriale, la coerenza ai principi della programmazione regionale, la congruità delle donazioni rispetto alle necessità degli enti stessi e la trasparenza delle procedure.

3. La Regione promuove le iniziative di raccolta fondi, donazioni e liberalità organizzate da soggetti pubblici o privati, finalizzate alla donazione di beni in sanità nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

4. Nel caso di esplicita richiesta di destinazione da parte del donante per raccolta fondi, donazioni e le liberalità sia di beni che in denaro, la stessa deve avere attinenza con i fini istituzionali dei soggetti di cui al comma 1 e deve avere come beneficiario i soggetti di cui al comma 1 e non le singole unità organizzative nelle quali il medesimo soggetto si articola.

Art. 2 - Procedimento in materia di donazioni e trasparenza.

1. Il procedimento per la donazione e/o la liberalità inizia con la manifestazione di volontà del donante che comunica al soggetto beneficiario l'intenzione di effettuare una donazione specificandone motivazioni e finalità.

2. Il soggetto beneficiario verifica in via prioritaria che:

- a) la finalità della donazione e/o della liberalità rientri nella previsione di cui all'articolo 1;
- b) non sussista alcun rapporto di lavoro e/o fornitura tra il donante e il soggetto beneficiario;
- c) la donazione e/o la liberalità non implichi un conflitto di interessi tra donante e l'ente;
- d) la donazione e/o liberalità non comporti oneri economici e organizzativi per l'ente donatario.

4. In caso di insussistenza dei requisiti di cui al comma precedente, il soggetto beneficiario deve rifiutare la donazione e/o liberalità, con provvedimento del legale rappresentante.

Art. 3 - Disposizioni in materia di donazioni di beni mobili e beni immobili.

1. Nel caso di donazione di beni mobili, a prescindere dal valore, il soggetto beneficiario per il tramite del suo rappresentante legale provvede, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 2, all'accettazione della donazione stessa, anche in ordine ad eventuali costi aggiuntivi che possono gravare sul bilancio del soggetto beneficiario a seguito dell'accettazione.

2. L'accettazione di beni immobili è subordinata alla valutazione delle competenti strutture del Dipartimento Tutela della Salute della Giunta regionale, che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale si ritiene acquisito.

Art. 4 - Disposizioni in materia di donazioni in denaro e raccolta fondi.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 2 e dall'articolo 3 si applicano anche nell'ipotesi di donazioni e in denaro finalizzate all'acquisto di beni mobili e di beni immobili.

2. Le donazioni in denaro e quelle che non recano esplicita richiesta di destinazione da parte del donante, sono impiegate dal soggetto beneficiario alle finalità istituzionali ritenute più opportune.

3. Al fine di incentivare il ricorso alla raccolta di fondi, la Regione Calabria destina una quota del fondo sanitario regionale alla compartecipazione alle donazioni stesse, nella misura massima

stabilita dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 6. Tale quota e la modalit  di erogazione della stessa sono definite annualmente dalla Giunta regionale.

4. Le raccolte di fondi sia che siano realizzate dai soggetti di cui all'articolo 1 o da altri soggetti pubblici o privati, finalizzate all'acquisto di beni o alla raccolta di somme di denaro da destinare ai soggetti previsti all'articolo 1, sono sottoposte alla disciplina di cui alla presente legge.

Art. 5 – Trasparenza.

1. Il soggetto beneficiario, previo il consenso del donante, rende noto tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale e sul sito istituzionale della Regione Calabria nella sezione Dipartimento Tutela della Salute della notizia di avvenuta donazione.

2. Il soggetto beneficiario, nel rispetto del principio della trasparenza, informa il donante degli effetti della donazione in termini di miglioramento del servizio offerto all'utenza.

Art. 6- Adempimenti a carico della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a predisporre delle linee guida in cui individua le modalit  con cui vengono effettuate le donazioni, la relativa modulistica e le modalit  con le quali realizzare le raccolte di fondi.

Art. 7 - Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e anno per anno, una relazione che illustri gli atti di liberalit  accettati dai soggetti di cui all'articolo 1, con indicazione dei benefici conseguiti e degli eventuali costi derivati. Nella relazione sono indicate altres  le donazioni rifiutate con indicazione dei motivi.

Art. 8 – Disposizioni conclusive

1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono dettate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di patrimonio e contabilit  dei soggetti di cui all'articolo 1.

2. Le presenti disposizioni si applicano, nel rispetto della normativa statale in materia, anche nell'ipotesi di lasciti e legati testamentari a favore dei soggetti previsti dall'articolo 1.

3. Per quanto riguarda la definizione dell'istituto della donazione, la capacit  di disporre e di ricevere per donazione, la forma e gli effetti della donazione e la revoca, si applicano gli articoli 769 e seguenti del codice civile.

Art. 9 - Disposizioni finanziarie.

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 10 – Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 23 dicembre 2021

Nicola Irto

